

Studio Legale
Avv. Barbara Rosati
Patrocinante in Cassazione
Via Cacciaguerra 1/A
66034 LANCIANO (CH)

TRIBUNALE DI LANCIANO

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 6 E SS. L. 3/2012

La sottoscritta **DI PAOLO MARIA BETTINA**, nata a Casoli il 23/06/1975 (CF: DPLMBT75H63B985W) residente in San Vito Chietino, alla Via Adriatica Nord, 112, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Rosati (C.F.: RSTBBR70C47E435A), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/A (nr. fax 0872/717422 ed indirizzo pec: barbararosati@pec.giuffre.it), come da procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

1. Non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 RD 16/3/1942 n. 267, rivestendo la qualità di consumatore ed essendo, pertanto, persona fisica che non svolge attività alcuna di impresa;
2. Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. n. 3/2012;
3. Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che, di fatto, non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
4. Tale squilibrio trova le sue proprie cause nei seguenti fattori:

=== **la perdita di impiego.** All'epoca della concessione dei mutui la Sig.ra Di Paolo ed il suo consorte avevano condizioni reddituali differenti. Entrambi lavoravano ed i redditi prodotti inducevano a ritenere ragionevolmente sostenibili i finanziamenti erogati. Nelle more, tuttavia, il signor **** ha perso il proprio impiego e, successivamente anche la sig.ra Di Paolo. Entrambi hanno successivamente rinvenuto occasioni di impiego sul mercato, ma le condizioni economiche attuali sono evidentemente diverse rispetto quelle anteriori alla stipula dei contratti di mutuo.

- === **la crisi familiare.** Con decreto nr. cronol. 730/2018 reso in data 14/02/2018 il Tribunale di Lanciano ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi Di Paolo e **** alle condizioni dai medesimi proposte. In virtù di tale provvedimento il ***** si è obbligato a versare in favore della sig.ra di Paolo la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio minore. Il nuovo assetto determinato dalla surroga e dal mutuo di liquidità è risultato pertanto subito gravoso anche in concomitanza di eventi non previsti e non prevedibili come la perdita dell'impiego e la crisi familiare. Il credito è stato erogato a soggetto già fragile finanziariamente e ciò ha agito da moltiplicatore delle poste di debito proprio perché la somma ricevuta è stata impiegata per saldare debiti verso pregressi creditori (surroga, mutuo di liquidità per estinguere altre finanziarie) sostituendovi un debito a più lunga scadenza, contratto verso un soggetto nei confronti del quale gli oneri sono maggiori.
5. In presenza di tale situazione di sovrainddebitamento l'istante ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L3/2012, con l'ausilio del **Dott. Giuseppe Corti di Lanciano**, iscritto all'ODCEC di Lanciano e nominato dall'OCC di Pescara, quale Organismo di Composizione della Crisi, **la proposta di accordo allegata sub doc. 1;**
 6. La composizione dei debiti alla data di redazione del ricorso, è **indicata nel citato allegato 1, pag. 12, tabella 4**, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi crediti;
 7. Il piano allegato sub. doc. 1 è stato sottoposto ad attestazione da parte del Dott. Giuseppe Corti, nominato dall'OCC di Pescara, con particolare riferimento all'attuabilità ed idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori;
 8. La proposta prevede il pagamento del 41,90% del creditore privilegiato BNL, mentre ai restanti creditori chirografari è assegnata una percentuale di soddisfazione del 20%.
 9. La somma, quantificata in circa 90.000,00 euro, necessaria al pagamento del piano verrà messa a disposizione di un istituto di credito, disponibile all'operazione, che procederà al

Studio Legale
Avv. Barbara Rosati
Patrocinante in Cassazione
Via Cacciaguerra 1/A
66034 LANCIANO (CH)

pagamento delle posizioni creditorie surrogandosi nel privilegio ipotecario. L'ipotesi di finanziamento, come allegata, è di circa 30 anni con rata di circa 450 euro;

10. La proposta principale è sottoposta alla condizione di avveramento nel termine di dodici mesi dalla data di omologazione di ottenimento della disponibilità da parte di un istituto di credito;
11. In caso di mancato avveramento della suddetta condizione si propone l'avvio della procedura di vendita all'incanto, dell'unico bene di proprietà della istante, già sottoposto a pignoramento da parte del creditore ipotecario (PEI 68/2017 Tribunale di Lanciano), con assegnazione ai creditori della somma realizzata secondo le ripartizioni prospettate dal Dott. Corti in proporzione della somma realizzata.

*** * ***

Tutto ciò premesso e considerato, la signora Di Paolo Maria Bettina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi della L. 3/2012, in accoglimento del ricorso, voglia fissare l'udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012.

Si producono i seguenti documenti:

1. Piano del consumatore redatto ed attestato dal Dott. Giuseppe Corti
2. Allegati al piano, secondo la numerazione indicata dal Dott. Corti

Con osservanza

Lanciano, 06/07/2018

Avv. Barbara Rosati